



COMUNE DI CERVIA
(Provincia di Ravenna)
P.zza Garibaldi,1 – 48015 Cervia
Tel. 0544/979111 Fax: 72340
C.F./P. IVA 00360090393



0120
ORDINANZA N. /2010

OGGETTO: prevenzione delle legionellosi.

IL SINDACO

PREMESSO che le infezioni da Legionella sono considerate un problema emergente in Sanità Pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della comunità Europea in cui è operante l' European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) e dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha istituito dal 1983 il Registro nazionale della legionellosi;

CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta Regionale 21/7/2008 n°1115 ha approvato " Le linee guida regionali per la sorveglianza e controllo della legionellosi";

DATO ATTO che le linee guida regionali provvedono a:

- Indicare i requisiti tecnico-costruttivi per la realizzazione dei nuovi impianti idro-sanitari e di condizionamento;
- Fornire le raccomandazioni per la gestione degli impianti a rischio e per il monitoraggio ambientale nelle strutture turistico-ricettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, agriturismi, bed & breakfast, soggiorni di vacanza, affittacamere, navi da crociera, etcc....) termali, ad uso collettivo (impianti sportivi ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni etcc...), sanitario, socio-sanitario e socio- assistenziale;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art.13 della precitata legge;

SENTITA la relazione del Responsabile del Procedimento e concordate le modalità di stesura del presente atto;

VISTI:

- l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- l'art. 23 dello Statuto Comunale;

- o la deliberazione della Giunta Regionale n°1115 del 21.07.2008;
- o la nota Prot. n° 28016 del 13.04.2010, assunta a Prot. Gen. n° 19068 del 16.04.2010, del Dipartimento di Sanità Pubblica – A. UsI di Ravenna, disposizioni per la prevenzione dell'insorgenza dei casi di legionellosi;

VALUTATA la documentazione agli atti;

VALUTATI gli interessi, anche di natura economica, correlati all'adozione di un simile provvedimento;

RITENUTO prevalente, nel caso di specie, l'interesse alla tutela della salute pubblica;

RITENUTO di recepire la Delibera della Giunta Regionale n°1115/2008 che individua:

1. i requisiti tecnici minimi che dovranno possedere gli impianti idrosanitari e aeraulici, le torri di raffreddamento e i condensatori evaporativi (requisiti immediatamente applicabili agli edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di ristrutturazione);
2. le azioni periodiche da compiere per una corretta gestione a manutenzione di detti impianti, delle piscine e delle piscine per idromassaggio: tali azioni dovranno essere messe in atto da tutti i soggetti responsabili delle gestione delle strutture citate;
3. valutazione periodica del rischio ossia della probabilità del verificarsi di casi di malattia a seguito dell'esposizione presso strutture turistico-ricettive, termali, sanitari, socio-sanitarie e socio-assistenziali

Con i poteri di Autorità Sanitaria Locale, a tutela della salute pubblica

ORDINA

i gestori di strutture turistiche ricettive, termali, ad uso collettivo, sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali devono garantire nella gestione degli impianti l'attuazione delle misure di controllo previste ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 4 e 5 dell'Allegato A alla DGRER 21 luglio 2008 n°1115;

I gestori sono tenuti a conservare la documentazione relativa a:

- o eventuali modifiche apportate all'impianto;
- o interventi di manutenzione ordinari e straordinari;
- o operazioni di pulizia e disinfezione;
- o rapporti di prova

Tale documentazione deve essere messa a disposizione degli Organi Ispettivi, quando richiesto

DISPONE

- o L'affissione all'Albo Pretorio del Comune
- o La trasmissione di copia della presente Ordinanza, per quanto di competenza all'A. UsI di Ravenna

INCARICA

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A. UsI di Ravenna del controllo sugli adempimenti previsti dalla presente ordinanza;

AVVERTE

- Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite ad integrazione del Regolamento Comunale di Igiene per la tutela della salute pubblica;
- I trasgressori della presente ordinanza verranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 4 del vigente Regolamento di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria da € 100,00 a € 500,00. I proventi delle sanzioni amministrative spettano all'Azienda Usl di Ravenna;

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della regione Emilia Romagna entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Cervia, li **21 APR. 2010**

IL SINDACO

(Roberto Zoffoli)

IL VICE SINDACO

Roberto Amaducci

